



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.08.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 del 01.08.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. e ii.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale all'ing. Sergio Alessandro è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 10.04.2018;
- VISTO il D.P.Reg. n. 1707 del 22.04.2020 con il quale viene differita al 31 maggio 2020 la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 17 aprile 2020;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii., sull'edificio industriale denominato "Mulino Chiarenza" sito nel Comune di Ramacca (CT), in c.da Canalicchio, s.n.c.;
- ACCERTATO che l'immobile sopra menzionato, censito al catasto del Comune di Ramacca (CT) al F.M. n. 139 part. n. 31 sub 1, così come evidenziato con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria catastale, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, riveste interesse etnoantropologico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L.R. n. 80 del 01.08.1977 in quanto costituisce eccezionale testimonianza di edificio industriale legato alla produzione agricola del territorio di Ramacca, notoriamente legato alla produzione e alla trasformazione del grano siciliano;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il bene sopra descritto in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica l'edificio industriale denominato "Mulino Chiarenza" sito nel Comune di Ramacca (CT), in c.da Canalicchio, s.n.c., censito al catasto del Comune di Ramacca (CT) al F.M. n. 139 part. n. 31 sub 1, così come evidenziato con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria catastale, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii. è

dichiarato di interesse etnoantropologico particolarmente importante, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L. R. n. 80/77 e resta, pertanto, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere etnoantropologico, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 4) La relazione tecnica, la documentazione fotografica, la planimetria catastale, l'elenco ditte proprietarie fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare competente – ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Comune di Ramacca (Ct).

ART. 5) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 come modificato dall'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nonché ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, 27/04/2020

F.TO
IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro